



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Prot. 026/MC/mti

Sede di Bruxelles

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it

www.cna.it/fita

Roma, 22 marzo 2020

Alla Presidenza Nazionale CNA Fita

Al Consiglio Nazionale CNA Fita

Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita

Oggetto: Decreto 22 marzo 2020 - Chiusura delle attività produttive e commerciali - recepite molte osservazioni CNA

Cari colleghi,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto 22 Marzo 2020.

Con questo decreto si introducono **nuove e più stringenti disposizioni sulla chiusura delle attività produttive e commerciali.**

Il testo **recepisce molte delle sollecitazioni che la CNA ha rivolto in queste ore al Governo** in tema di allargamento del perimetro delle attività di supporto ai settori essenziali, di ampliamento alle attività di servizio alle imprese svolte dalle associazioni e di gradualità di fermo delle attività, concedendo un lasso di tempo congruo per consentire la cessazione ed il completamento delle spedizioni.

In particolare, le attività per le quali **è ancora consentito l'esercizio** sono quelle contemplate **nell'allegato 1 al decreto** (Punto "A" del Decreto 22 marzo 2020) nonché quelle **funzionali ad assicurarne la continuità**, ossia a garantirne servizi fondamentali senza i quali, si innescerebbe un meccanismo che ne determinerebbe il blocco di fatto.

La lettera "E", dell'articolo 1, del Decreto 22.3.2020, conferma che **sono consentiti**, tra l'altro, i **servizi essenziali di cui alla Legge 12 Giugno 1990 n.146** recante, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".

Tra i servizi individuati quali servizi pubblici essenziali contemplati dalla **legge n°146/1990** c'è anche **l'autotrasporto di merci che quindi può continuare a svolgere la propria attività.**

Anche i **servizi pubblici non di linea** (servizio taxi ed NCC) **possono proseguire la loro attività** essendo ricompresi, come del resto il trasporto merci, all'interno del **codice ATECO 49** di cui all'allegato 1, che elenca le attività per le quali è espressamente consentita la prosecuzione dell'attività.

Nel codice ATECO 49 è compreso anche il codice **49.42 - Servizi di trasloco** servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia.

Per le attività funzionali a quelle essenziali di cui all'allegato 1, si è evitato, di **fare riferimento ad un elenco di codici ATECO** che avrebbe potuto non essere esaustivo e quindi lasciare spazio a dubbi e/o interpretazioni.

Per esse, occorre però effettuare una specifica **"comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite"**.

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa



Il decreto precisa poi che tali attività sono legittimamente esercitate sulla base della comunicazione resa al Prefetto che però, la può sospendere qualora ritenga che non sussistano effettivamente le condizioni di “funzionalità”.

Infine, con il punto 4, dell’articolo 1, del Decreto 22 marzo 2020, è stata recepita la richiesta avanzata da CNA, che consente, alle imprese le cui attività sono sospese, di completare, entro il 25 marzo 2020, le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Cordiali Saluti

(f.to) Mauro Concezzi
Responsabile Nazionale CNA Fita